



Servizi postali "liberi" dal 2011

Libera circolazione dei servizi - 11-07-2007 - 17:26

Il Parlamento chiede che l'ultima fase della liberalizzazione dei servizi postali - l'apertura alla concorrenza degli invii di plichi di meno di 50 grammi - prenda avvio il 1° gennaio 2011, due anni dopo quanto pre visto dalla Commissione. Chiede inoltre prezzi ragionevoli a prescindere dalla situazione geografica e la gratuità dei servizi postali per i non vedenti, e garanzie di indennizzo per danneggiamenti o smarrimenti della posta. Va infine garantito il rispetto della legislazione sociale.

La proposta nasce dalla precisa indicazione contenuta nell'attuale normativa europea in materia di servizi postali che stabilisce un calendario per l'adozione di decisioni sulla prosecuzione del processo di apertura dei mercati postali alla concorrenza avviata con una direttiva del 1997. La proposta conferma la liberalizzazione, a partire dal 1° gennaio 2009, degli invii di plichi di peso a in fiore a 50 grammi che, in forza alla direttiva vigente, possono essere riservati dagli Stati membri ai fornitori del servizio universale (in pratica, ai monopoli statali).

Approvando la relazione di Markus **FERBER** (PPE/DE, DE) con 512 voti favorevoli, 155 contrari e 13 astensioni, il Parlamento sottolinea anzitutto che «dall'ulteriore apertura del mercato continueranno a trarre vantaggio i consumatori e le piccole e medie imprese in particolare, sia come speditori che come destinatari di invii postali, grazie a un miglioramento della qualità, a una scelta più ampia, a riduzioni di prezzo trasferite sugli utenti, a servizi innovativi e a modelli commerciali». Nel corso del dibattito in Aula il relatore ha affermato: «Abbiamo avuto monopoli per più di 200 anni. I monopoli non sono in grado di risolvere i problemi che i servizi postali stanno affrontando e che possono essere risolti unicamente attraverso una concorrenza leale che tiene conto delle condizioni di lavoro e dei lavoratori».

Servizio universale, almeno cinque giorni a settimana

In base alla direttiva vigente gli Stati membri devono garantire «che gli utilizzatori godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti». A tal fine, devono provvedere affinché la **densità dei punti di contatto** e di accesso tenga conto delle esigenze degli utenti. Ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 10 kg, nonché i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.

I deputati, peraltro, accolgono la proposta della Commissione di aggiungere il principio secondo cui gli Stati membri devono attivarsi «per assicurare che il servizio universale sia garantito tutti i giorni lavorativi, e come minimo **cinque giorni a settimana**, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali». Tale servizio - nazionale e transfrontaliero - deve includere almeno una raccolta e una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica.

Gli Stati membri, inoltre, possono decidere di nominare una o più imprese come fornitori del servizio universale per una parte o per la totalità del territorio nazionale e per vari elementi del servizio universale stesso. In tal caso, devono definire gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi e pubblicare queste informazioni. In particolare, devono adottare misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale «si basino su principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato» e che la nomina delle imprese come fornitori del servizio universale sia limitata nel tempo.

Liberalizzazione a partire dal 1° gennaio 2011

In considerazione della situazione negli Stati membri, un emendamento proroga dal 1° gennaio 2009 al **1° gennaio 2011** il termine per la liberalizzazione dei servizi postali. Più in particolare, a partire da tale data, gli Stati membri non potranno più concedere né mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione o la fornitura di servizi postali. Un emendamento chiede agli Stati membri di assicurare che il finanziamento del servizio universale «sia garantito in ogni momento in un mercato postale completamente liberalizzato». Potranno peraltro finanziare la fornitura del servizio universale nel rispetto del Trattato, oppure garantirne la fornitura appaltando tali servizi in conformità delle norme e dei regolamenti applicabili in materia di appalti pubblici, inclusa - aggiungono i deputati - la possibilità di negoziare e di concludere direttamente contratti di servizi con i fornitori di servizi.

Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale, potrà attivare - come precisato da un emendamento - uno dei meccanismi dettagliati nel suo piano nazionale notificato alla Commissione entro il 1° gennaio 2010. I piani nazionali, più in particolare, possono introdurre un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire da fondi pubblici o ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti. In quest'ultimo caso, gli Stati membri potranno istituire un **fondo di compensazione** che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari.

Queste prescrizioni, precisa il Parlamento, lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di incorporare nella loro legislazione nazionale **disposizioni specifiche** applicabili ai fornitori del servizio universale, «secondo criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori, in funzione delle esigenze operative del servizio universale». Come anche di provvedere, conformemente alla loro legislazione nazionale, al collocamento di cassette postali sulla via pubblica, all'emissione di francobolli e al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie, in funzione delle esigenze operative del servizio universale.

D'altra parte, i deputati ritengono opportuno concedere la possibilità di beneficiare - entro i limiti e le condizioni stabiliti dalla direttiva - di un periodo transitorio supplementare di due anni (31 dicembre 2012) per l'abolizione dei diritti esistenti e speciali ai **nuovi Stati membri** o agli Stati membri «scarsamente popolati e di limitata superficie geografica ... ovvero con una topografia particolarmente difficile, specialmente quelli con un elevato numero di isole». Il Parlamento, peraltro, introduce una **clausola di reciprocità** secondo cui agli Stati membri che hanno completato l'apertura dei loro mercati è permesso di non concedere ai monopoli che operano in un altro Stato membro l'autorizzazione di operare sul loro territorio.

Condizioni per la fornitura dei servizi non riservati e condizioni di accesso alla rete

Per i servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre **autorizzazioni generali** nella misura necessaria per garantire la conformità con le "esigenze essenziali". D'altra parte, per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale e - aggiungono i deputati - «per i servizi considerati sostitutivi rispetto al servizio universale», gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.

La concessione di autorizzazioni può, se opportuno, essere subordinata agli obblighi di servizio universale, prevedere l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi, o essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi qualora, precisa un emendamento, la fornitura del servizio universale comporti un costo netto per il fornitore. Il Parlamento, inoltre, chiede che la concessione di autorizzazioni a soggetti diversi dai fornitori designati del servizio universale possa essere condizionata all'obbligo di effettuare un contributo finanziario al meccanismo di condivisione dei costi, a meno che tali soggetti si conformino all'obbligo di servizio universale.

La proposta di direttiva prevede che i fornitori del servizio universale tengono **conti separati** nell'ambito dei rispettivi sistemi di contabilità interna per distinguere chiaramente, nella versione emendata dai deputati, «fra i servizi e i prodotti che rientrano nel servizio universale e che ricevono una compensazione finanziaria per i costi netti del servizio universale o contribuiscono ad essa, da un lato, e gli altri servizi e prodotti, dall'altro». Il Parlamento precisa inoltre che i costi comuni necessari alla prestazione di servizi universali e non universali non possono essere imputati interamente ai primi.

Prezzi ragionevoli, a prescindere dal luogo

La direttiva definisce i criteri in base ai quali devono essere fissate le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte della fornitura del servizio universale. Anzitutto, i prezzi «devono essere ragionevoli e permettere servizi accessibili all'insieme degli utenti». Il Parlamento, con un emendamento, precisa che ciò deve valere «a prescindere dalla situazione geografica e tenendo conto delle condizioni nazionali specifiche». Chiede inoltre agli

Stati membri di pubblicare le norme e i criteri volti a garantire che a livello nazionale i **prezzi siano ragionevoli**, mentre le autorità nazionali di regolamentazione devono controllare l'evoluzione dei prezzi e pubblicare relazioni periodiche. Inoltre, mentre la proposta della Commissione dà solo la facoltà agli Stati membri di mantenere o introdurre la fornitura di un servizio postale gratuito «per gli **utenti non vedenti** o ipovedenti», i deputati chiedono che questa gratuità sia garantita.

Un altro emendamento, inoltre, sopprime la disposizione secondo cui i prezzi devono essere «correlati ai costi e stimolare guadagni in termini di efficienza», mantenendo unicamente la possibilità offerta agli Stati membri di fissare una tariffa unica per tutto il loro territorio, ma solo per i servizi forniti a tariffa unitaria. Le tariffe, inoltre, debbono essere «trasparenti e non discriminatorie». Qualora i fornitori del servizio universale applichino **tariffe speciali**, ad esempio per servizi prestati a utenti che esercitano attività commerciali o utenti all'ingrosso, queste tariffe dovrebbero essere disponibili anche a tutti gli altri clienti in condizioni simili. In particolare, aggiungono i deputati, ai clienti individuali e alle PMI.

Controllo di qualità e reclami

Resta fermo l'obbligo imposto agli Stati membri dall'attuale normativa di assicurare che in relazione al servizio universale siano fissati e pubblicati obiettivi in materia di qualità. Tali norme di qualità - che devono riguardare in particolare i **tempi di instradamento, la regolarità e l'affidabilità dei servizi** - sono fissate dagli Stati membri. Per quanto riguarda i servizi transfrontalieri intracomunitari, l'allegato della direttiva prevede l'85% degli invii sia recapitato nei tre giorni lavorativi successivi al deposito e il 97% in cinque giorni. Qualora specifiche situazioni infrastrutturali e geografiche lo rendano necessario, tuttavia, le autorità di regolamentazione nazionali possono stabilire deroghe a tali obiettivi.

Gli Stati membri devono assicurare che tutte le imprese fornitrici di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la **gestione dei reclami** degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese procedure per determinare di chi sia la responsabilità nei casi in cui sono coinvolti più operatori). Devono inoltre adottare misure volte a garantire che queste procedure consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere. Per i deputati ciò deve prevedere anche un **sistema di rimborso e/o compensazione**.

Condizioni di lavoro e relazioni tra le parti sociali

Con un emendamento, il Parlamento precisa che la direttiva in esame non incide sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, i salari minimi, nonché la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto comunitario. Inoltre, specifica che la direttiva non incide sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i diritti di negoziare e di concludere accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario, né si applica ai servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale.

Facendo propria una modifica proposta dei Verdi, il Parlamento chiede inoltre agli Stati membri di esigere che tutti gli operatori rispettino pienamente la loro **legislazione in materia di lavoro**, «vale a dire ogni disposizione giuridica o contrattuale concernente le condizioni di occupazione e di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro». Parimenti, gli Stati membri devono esigere che l'operatore selezionato rispetti pienamente la legislazione in materia di sicurezza sociale a cui è soggetto e gli accordi collettivi conclusi tra le parti sociali.

Osservando infine come il settore postale occupi attualmente 5 milioni di addetti, i deputati chiedono a tutti gli operatori di ciascuno Stato membro di presentare, entro tre anni dalla data di apertura del mercato alla concorrenza, una relazione separata sull'evoluzione globale dell'occupazione nel settore e sulle condizioni di lavoro applicate. La relazione dovrà anche stilare un bilancio delle misure adottate per via regolamentare o mediante trattativa sociale.

09/07/2007

Markus **FERBER** (PPE/DE, DE)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 10.7.2007

Votazione: 11.7.2007